

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

White paper
Lorenzo Braidì

SOMMARIO

Premessa.....	2
Gli attori	2
Gestore	2
Mittente e destinatario	3
Il servizio.....	3
Processo standard	4
Processo a gestore unico.....	4
Eccezioni.....	4
Valore legale	5

Premessa

Il 28 di Gennaio del 2005, con la pubblicazione del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) concernente disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, sono state rese note le regole per l'utilizzo della stessa con valore legale. Questo significa che, rispettando tali normative, l'invio di una semplice e-mail (con o senza allegati) ha la stessa valenza legale della spedizione di una raccomandata con ricevuta di ritorno.


In questo documento vengono riassunte le principali norme che interessano gli eventuali utenti del servizio allo scopo di rendere semplice la loro comprensione in vista di futuri utilizzi del suddetto canale all'interno dei nostri prodotti.

Gli attori

Quando si spedisce una lettera a valore legale (raccomandata con ricevuta di ritorno) utilizzando i canali tradizionali, sono coinvolti quattro diversi soggetti:

1. Il mittente,
2. L'operatore dell'ufficio postale,
3. Il postino che consegna,
4. Il destinatario.

Quando parliamo di posta elettronica certificata, i soggetti coinvolti sono analogamente quattro. Oltre al mittente ed al destinatario che ovviamente continuano ad esistere, sono presenti due gestori del servizio (uno per chi spedisce ed uno per chi riceve) che si occupano di certificare la correttezza della trasmissione.



Gestore

I due gestori possono coincidere, può cioè capitare che sia il mittente che il destinatario si servano dello stesso gestore.

Il gestore – in senso generale – è un ente certificato da CNIPA a svolgere tale servizio. In parole povere è la società che si prende carico della gestione del dominio di posta elettronica e che si occupa di gestire le ricevute di cui parleremo nel paragrafo successivo.

Mittente e destinatario

I soggetti mittente e destinatario possono essere persone fisiche (singoli individui) ditte o uffici della pubblica amministrazione.


Se un privato intende utilizzare la posta elettronica certificata, per farlo deve espressamente dichiararlo alla controparte (privata o pubblica che sia). Questo significa che se un privato vuole scambiare con un altro soggetto la posta certificata deve produrre una dichiarazione nella quale indica il suo personale indirizzo di posta certificata. Come espresso dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto in questione, la volontà di utilizzare posta certificata non può essere desunta da altri documenti che non siano la formale dichiarazione. Se per esempio una persona ha sul suo biglietto da visita l'indirizzo e-mail certificata, questo non autorizza nessuno a spedirgli alcunché se non viene fatta espressa dichiarazione.

Le imprese, invece, possono dichiarare di essere disposte a ricevere posta certificata mediante un'apposita scrittura nell'atto di iscrizione al registro delle imprese.

Sia che i soggetti che prendono parte al servizio siano privati, sia che siano imprese, sia che si tratti di amministrazione pubblica, nessuno potrà utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica "personale", ma se ne dovrà utilizzare uno assegnato dal proprio gestore e residente sul dominio dello stesso. Vale a dire che Data Service Technologies non potrà utilizzare un qualsiasi indirizzo ...@dstech.it, ma potrà usufruire del servizio esclusivamente con l'account che il gestore gli avrà assegnato, per esempio dstech@cedacri.it.

Il servizio

Vediamo come può funzionare il servizio nel caso in cui il mittente ed il destinatario si servano di due differenti gestori.



Processo standard

Il primo step del processo è determinato dall'iniziativa del mittente che invia al destinatario la mail certificata. Il messaggio (come d'altra parte avviene anche per la normale posta elettronica) non arriva direttamente ma segue i seguenti passi:

1. Il messaggio perviene al gestore del mittente che ne prende carico;
2. Il gestore del mittente risponde allo stesso con un messaggio che prende il nome di "Ricevuta di accettazione". La ricevuta di accettazione è una mail alla quale è stata apposta la firma digitale del gestore stesso e che attesta l'avvenuto invio della posta. In sostanza ha lo stesso valore legale della ricevuta di una raccomandata fatta con la posta ordinaria. Si noti che l'accettazione non attesta la ricezione del messaggio, bensì l'avvenuto invio;
3. Contestualmente all'invio della ricevuta di accettazione, il gestore del mittente provvede ad inoltrare al gestore del destinatario la mail. Prima di inviarla si prevede una fase di firma della stessa da parte del gestore del mittente che ha lo scopo di attestare il fatto che il messaggio non ha subito alcuna variazione nel corso della sua trasmissione;
4. Il gestore del destinatario provvede immediatamente ad inviare la comunicazione di avvenuta presa in carico che ha valore legale per quanto riguarda i soli due gestori. Se per esempio un messaggio dovesse andare perso, il gestore in possesso del messaggio di presa in carico sarebbe "innocente" rispetto allo smarrimento. Il messaggio di presa in carico è anch'esso una mail che riporta la firma digitale del gestore del destinatario;
5. Quando il gestore del destinatario ha provveduto a depositare il messaggio di posta elettronica nella casella certificata del destinatario stesso, invierà al gestore del mittente la ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta riporterà la firma digitale del gestore del destinatario;
6. Quando il gestore del mittente riceve la ricevuta di avvenuta consegna, dopo averla a sua volta firmata, provvede ad inviarla al mittente. Tale messaggio ha a sua volta valore legale ed attesta la consegna al destinatario dello stesso. In pratica, questo messaggio, sostituisce la ricevuta di ritorno di una raccomandata.

Processo a gestore unico

Se il mittente ed il destinatario si servono del medesimo gestore, il processo è assolutamente analogo a quello standard, ma i passi 3, 4 e 5 non avranno luogo.

Eccezioni

Se il gestore del mittente non sarà in grado di ottenere da parte del gestore del destinatario la ricevuta di avvenuta presa in carico nell'arco del 24 ore successive all'invio, considererà il messaggio decaduto e provvederà a segnalare l'errore al mittente.

Lo stesso comportamento verrà tenuto se il gestore del destinatario non invierà nel medesimo arco temporale la ricevuta di avvenuta consegna.

Nel caso in cui il gestore del mittente dovesse accorgersi della presenza di un virus nel messaggio, potrà rifiutare l'invio segnalando opportunamente al mittente l'anomalia.

Qualora il messaggio contenente virus dovesse arrivare al gestore del destinatario e questi lo dovesse rifiutare, la segnalazione risalirebbe a ritroso fino al mittente ed invaliderebbe le precedenti ricevute relative allo stesso messaggio.

Valore legale

Il valore legale della posta elettronica certificata è dato dalle diverse ricevute che vengono spedite ed è garantito che ciascuna di queste riporta la firma digitale del gestore che la emette e relativo riferimento temporale.

Se il mittente conserva tali ricevute, può esibirle lui stesso a fronte di controlli. Se questo non avviene, il gestore è comunque tenuto a tenerne copia per 30 mesi. La copia in possesso del gestore ha la stessa valenza ai fini legali di quella spedita al mittente.

NB: Si noti che non c'è niente che attesti il fatto che il destinatario ha letto la mail. Questo è certificato dalla dichiarazione dello stesso con cui si specifica di accettare l'utilizzo della posta elettronica certificata.